

Decreto Rilancio

Sommario

Ammortizzatori sociali e reddito di emergenza	3
CIG ordinaria e assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	3
CIG ordinaria per aziende che si trovano già in CIGS (art. 20 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	4
Cassa integrazione in deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	5
Indennità di mobilità in deroga	6
Proroga NASPI e DISCOLL.....	7
Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	7
Reddito di emergenza (REM)	7
Sostegno alle imprese	8
Sovvenzione per il pagamento dei salari.....	8
Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	8
Sostegno ai beneficiari dell'agevolazione "Resto al Sud" (art. 1 DL 91/2017 conv. in L. 123/2017)	9
Sostegno alle piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione carburanti nelle autostrade.....	9
Rapporto di lavoro	10
Licenziamenti: sospensione procedure (art. 46 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	10
Proroga o rinnovo dei contratti a termine	10
Lavoro agile	10
Emersione di rapporti di lavoro	11
Sorveglianza sanitaria	11
Periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).....	12
Fondo nuove competenze	12
Permessi e congedi	13
Congedo parentale "speciale" per lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) ..	13
Diritto di astenersi dal lavoro senza indennità (art. 23, c. 6, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	13
Bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o di servizi per l'infanzia (art. 23, c. 8, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).....	13
Estensione permessi retribuiti per assistere disabili (art. 24 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).....	14

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCRS79L051437Q | P IVA 03454370166

Lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza: bonus babysitting (art. 25 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	14
Indennità	15
Nuova indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19	15
Indennità per i lavoratori domestici	15
Reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	16
Divieto di cumulo tra le indennità	16
Fisco	17
Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	17
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro	17
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 1, c. 200, L. 160/2019)	18
Ripresa dei versamenti sospesi: proroga	18
Modifiche in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)	18
"Bonus Renzi" e "Cuneo Fiscale": modifiche	18
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	19
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F24	19
Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	19
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730	19

Ammortizzatori sociali e reddito di emergenza

CIG ordinaria e assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19, possono presentare domanda di CIG ordinaria o di assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per:

- **periodi decorrenti** dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- una **durata massima** di 9 settimane.

Tale durata è incrementata di **ulteriori 5 settimane**, nel medesimo periodo, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di 9 settimane.

- **Ulteriore periodo di massimo 4 settimane** per periodi decorrenti **dal 1° settembre al 31 ottobre 2020** per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane

I **lavoratori** destinatari dei trattamenti devono risultare **alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25 marzo 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza:

- della **procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto** prevista in via ordinaria, fermo restando che l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
- dei **termini** previsti in via ordinaria **per la presentazione della domanda** di CIG ordinaria e di assegno ordinario

La **domanda**:

- va presentata **entro** la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa
- non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIG ordinaria.

Se è **presentata dopo** tale **termine**, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

Le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio 2020, altrimenti il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazioni

Assegno ordinario: compatibilità con ANF

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCRS79L051437Q | P IVA 03454370166

CIG ordinaria per aziende che si trovano già in CIGS (art. 20 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Le aziende beneficiarie - al **23 febbraio 2020** - di un trattamento CIGS, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario (v. sopra) per una **durata massima** di 9 settimane per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di **ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i datori di lavoro che hanno già fruito interamente del periodo precedentemente concesso

Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti **dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020** per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCRS79L051437Q | P IVA 03454370166

Cassa integrazione in deroga (art. 22 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Con riferimento ai **dipendenti già in forza al 25 marzo 2020**, il trattamento è riconosciuto per una **durata massima di 9 settimane** per periodi decorrenti **dal 23 febbraio al 31 agosto 2020**, incrementate di **ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane

L'**accordo** per la fruizione della cassa in deroga può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'INPS.

Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

I trattamenti per **periodi successivi alle prime 9 settimane** (riconosciuti dalle Regioni), sono **concessi dall'INPS** (che eroga le prestazioni nei limiti di spesa). I datori di lavoro inviano telematicamente la **domanda** all'INPS con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni.

Per i datori di lavoro con **unità produttive site in più regioni o province autonome** il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro.

La **domanda** può essere **trasmessa dal 18 giugno 2020** alla sede INPS territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere **trasmessa entro** la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Il datore di lavoro che si avvale del **pagamento diretto da parte dell'INPS** trasmette la domanda, entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande

La **misura dell'anticipazione** è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'INPS tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione.

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti **dal 1° settembre al 31 ottobre 2020** per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane

Nota: I datori di lavoro dei settori **turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**: possibilità di fruire delle 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che abbiano già interamente fruito delle 14 settimane.

Indennità di mobilità in deroga

Ai lavoratori che hanno **cessato la cassa integrazione guadagni in deroga** nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASPI, è concessa un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga - nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020 - in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Proroga NASPI e DISCOLL

Le prestazioni di NASPI e DISCOLL il cui periodo di fruizione termina **tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020**, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, **a condizione** che il percettore non sia beneficiario delle indennità previste per far fronte all'emergenza Covid-19.

L'**importo** riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria

Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Dal **17 marzo al 17 luglio** sono **sospese** le misure di condizionalità relative:

- alla fruizione del reddito di cittadinanza
- alla percezione di NASPI e di DISCOLL
- alle convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento

Reddito di emergenza (REM)

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, è riconosciuto un **sostegno al reddito straordinario** denominato REM

Le **domande** per il REM sono presentate entro il mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari a € 400

Il REM è **erogato** dall'INPS

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Sostegno alle imprese

Sovvenzione per il pagamento dei salari

Contribuzione ai costi salariali (compresi quelli dei lavoratori autonomi) di imprese di determinati settori o regioni, oppure di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio

Periodo: sovvenzione concessa - entro e non oltre il 31 dicembre 2020 - per non più di 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto o dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020

Campo di applicazione: riconosciuta per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto

Misura: non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)

Cumulabilità: può essere cumulata con altre misure di sostegno all'occupazione (purché il sostegno combinato non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali) e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

Gli aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale

Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

L'**INAIL** promuove **interventi straordinari** destinati alle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro successivamente al 17 marzo 2020 interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale;

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCRS79L051437Q | P IVA 03454370166

Importo massimo concedibile: € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti

Questi interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili

Il bando di finanziamento ISI 2019 è revocato

Sostegno ai beneficiari dell'agevolazione “Resto al Sud” (art. 1 DL 91/2017 conv. in L. 123/2017)

Contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante per i fruitori dell'agevolazione “Resto al Sud” pari a:

- € 15.000 per le **attività di lavoro autonomo e libero professionali** individuali
- € 10.000 per **ciascun socio**, fino a massimo € 40.000 per ogni impresa

Possono accedere al contributo, erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse le cooperative, in possesso di determinati requisiti.

Sostegno alle piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione carburanti nelle autostrade

Alle piccole medie imprese con sede in Italia che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, in regola con il pagamento dei contributi al 1° marzo, è riconosciuto nel limite complessivo di € 4.000.000, un **contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali** dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte a marzo, aprile e maggio 2020

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Rapporto di lavoro

Licenziamenti: sospensione procedure (art. 46 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Dal 17 marzo 2020 e fino al **17 agosto 2020**:

- è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto d'appalto)
- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per GMO
- sono sospese le procedure di licenziamento per GMO in corso

Possibilità di **revocare i licenziamenti** per GMO effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 a **condizione** che il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro

Proroga o rinnovo dei contratti a termine

In deroga alla disciplina ordinaria è possibile **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali

Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza (e comunque **non oltre il 31 dicembre 2020**) la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Gli **obblighi di informativa** sono assolti in via telematica (documentazione disponibile sul sito INAIL)

Hanno **diritto** a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile **fino alla cessazione dello stato di emergenza** Covid-19, i **genitori** lavoratori dipendenti con almeno un **figlio minore di 14 anni**. Ciò a **condizione** che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia:

- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
- lavoratore

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

La prestazione lavorativa può essere resa in modalità agile anche:

- in **assenza degli accordi individuali**, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
- attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente se non forniti dal datore di lavoro

I datori di lavoro comunicano al ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile

Emersione di rapporti di lavoro

I datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato UE o stranieri con Carta di soggiorno possono presentare, **dal 1° giugno al 15 luglio 2020**, istanza per concludere un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l'esistenza in corso di un rapporto irregolare con cittadini italiani o stranieri

I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici **prima dell'8 marzo 2020** o aver soggiornato in Italia prima di questa data

In caso di permesso di soggiorno scaduto, il cittadino straniero (presente e attivo sul territorio alla data dell'8 marzo 2020) nazionale ne può richiedere uno temporaneo con validità di 6 mesi

Le **attività interessate** dalla misura sono:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse
- assistenza alla persona
- lavoro domestico

L'**istanza**, che deve indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, può essere presentata:

- all'INPS per i cittadini italiani o UE
- allo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri in possesso di Carta di soggiorno
- alla questura per i soggetti stranieri richiedenti permesso di soggiorno temporaneo

Il datore di lavoro deve versare un **contributo forfettario** di € 500 per lavoratore. In caso di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo il contributo è di € 120

Sorveglianza sanitaria

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da Covid-19, fino al 31 luglio 2020, i datori di lavoro assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che **non sono tenuti alla nomina del medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL

L'**inidoneità alla mansione** accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro

Periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

È prorogato al 31 luglio 2020 il termine entro cui il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (sorveglianza attiva), è **equiparato al ricovero ospedaliero** per i lavoratori dipendenti:

- in possesso del riconoscimento di disabilità grave;
- in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Fondo nuove competenze

Per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali possono realizzare **specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'ANPAL

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Permessi e congedi

Congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Il congedo parentale speciale per i lavoratori dipendenti, per i figli di età non superiore a 12 anni, è aumentato da 15 a 30 giorni

Periodo di fruizione: il congedo è fruibile, per un periodo continuativo o frazionato, dal 5 marzo ed entro il 31 luglio 2020

Indennità: pari al 50% della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti)

Il periodo di congedo è coperto da **contribuzione figurativa**

Diritto di astenersi dal lavoro senza indennità (art. 23, c. 6, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

I genitori lavoratori dipendenti con **figli minori di 16 anni**, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

Ciò a **condizione** che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia:

- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
- lavoratore

Bonus per l'acquisto di servizi di babysitting o di servizi per l'infanzia (art. 23, c. 8, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

In alternativa al congedo parentale “speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di babysitting** erogati mediante libretto famiglia

In alternativa il bonus è erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

La fruizione di questo bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido

Limite massimo: € 1.200

Estensione permessi retribuiti per assistere disabili (art. 24 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Il numero di giorni di **permesso retribuito** coperto da contribuzione figurativa, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020

Lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza: bonus babysitting (art. 25

DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Il bonus babysitting è aumentato da € 1.000 a € 2.000

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Indennità

Nuova indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19

I **liberi professionisti e co.co.co** che, nel mese di marzo 2020, hanno beneficiato dell'indennità di € 600, beneficiano **in automatico** per il mese di aprile 2020 di un'indennità pari a € 600

L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata su domanda dall'INPS

Note: Le prestazioni di sostegno al reddito per il mese di marzo 2020 previste dal Decreto Cura Italia devono essere richieste **entro** il 3 giugno 2020, pena la **decadenza** del diritto alla richiesta.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulta **inferiore** a quello dell'indennità, in luogo del versamento della medesima, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità; il godimento dell'indennità è, invece, **incompatibile** con la percezione del Reddito di cittadinanza per un importo **superiore** a quello dell'indennità Covid-19

Indennità per i lavoratori domestici

I lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in essere uno o più contratti di lavoro per una **durata complessiva superiore** a 10 ore settimanali, hanno diritto, per i mesi di aprile e maggio 2020, ad un'indennità mensile pari a € 500, per ciascun mese, a **condizione** che gli interessati non siano conviventi con il datore di lavoro

L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, **non è cumulabile** con le indennità:

- di sostegno al reddito previste dal Decreto Cura Italia;
- prevista in favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private;
- in favore dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19 previste dal Decreto in commento;

L'Indennità **non spetta**:

- ai soggetti che hanno regolarizzato la loro posizione lavorativa
- ai percettori del Reddito di emergenza e di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti **pari o superiore** a € 500. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulta **inferiore** a € 500, in luogo del versamento dell'indennità, si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino alla corrispondenza di € 500 per ogni mensilità
- ai titolari di pensione (a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità)
- ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, **non devono** essere titolari di:

- un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- pensione

Abrogata la norma che prevedeva, ai fini del beneficio dell'indennità, che il richiedente fosse iscritto in via esclusiva ad una Cassa di previdenza privata

Divieto di cumulo tra le indennità

Il Reddito di emergenza, l'indennità per i lavoratori domestici, quella per i liberi professionisti iscritti alle Casse private e quella per i collaboratori sportivi non sono tra loro cumulabili.

Esse sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità

Le indennità previste dal Decreto Cura Italia (art. 27-30, 38 e 44) sono compatibili con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Fisco

Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati (compresi quelli del Terzo settore) è riconosciuto un **credito d'imposta** in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (es. interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative, acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti)

Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020

Tetto massimo: € 80.000

Credito d'imposta: cumulabile con altre agevolazioni; utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) spetta un **credito d'imposta** per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati
- l'acquisto di DPI (es. mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti)
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Misura del credito: 60% delle spese sostenute nel 2020

Tetto massimo: € 60.000

Credito d'imposta: utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP

Abrogazioni: sono abrogate le precedenti disposizioni in merito

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCSR79L051437Q | P IVA 03454370166

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 1, c. 200, L. 160/2019)

Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di imprese operanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, anche in materia di Covid-19, pari al:

- 25% per le grandi imprese che occupano **almeno 250 persone**, con **fatturato** annuo di almeno 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio di almeno 43 milioni di euro
- 35% per le medie imprese che occupano **almeno 50 persone** con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- 45% per le piccole imprese che occupano **meno di 50 persone** con fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La maggiorazione si applica nel rispetto dei limiti per gli aiuti di stato

Ripresa dei versamenti sospesi: proroga

I versamenti sospesi (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale e comunale, IVA, contributi e premi) sono **effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 16 settembre 2020, oppure
- mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Non si rimborsa quanto già versato

Modifiche in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)

I **DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020** conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020

“Bonus Renzi” e “Cuneo Fiscale”: modifiche

Per l'anno 2020 il credito di € 80, c.d. “Bonus Renzi” e il trattamento integrativo c.d. “Cuneo Fiscale” **spettano anche se** l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni), sia di importo inferiore alla detrazione spettante per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel Decreto Cura Italia (cassa integrazione e congedi parentali)

Il “Bonus Renzi” non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure di integrazione salariale è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio

Cattaneo Dott. Christian - Consulente Del Lavoro

Piazza Don Geremia Rota, 12 | 24064 Grumello del Monte BG | TEL 035 830410 | FAX 035 4491502
www.studiocattaneo.pro | segreteria@studiocattaneo.pro | PEC c.cattaneo@consulentidellavoropec.it
CF CTTCRS79L051437Q | P IVA 03454370166

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Nel 2020, in sede di erogazione dei **rimborsi fiscali** non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo. Il rimborso, pertanto avviene direttamente

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite F24

Per l'anno 2020, il limite annuo dei crediti compensabili tramite F24 è elevato a 1 milione di euro

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Nel **periodo** intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli **obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati prima del 31 agosto 2020 dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione

Restano fermi gli **accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020** e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo sopra citato

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con la **modalità "senza sostituto"** anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio